



38238/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/03/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO VECCHIO

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

Dott. SERGIO GORJAN

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. ANGELO CAPUTO

SENTENZA
N. 842
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 41793/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. (omissis)
(omissis) N. (omissis)

avverso la sentenza n. 3740/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/09/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva – all'esito di giudizio abbreviato - condannato (omissis) e (omissis) per il furto di un portafoglio, sottratto a persona settantacinquenne, con destrezza, su un autobus di linea.

2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati lamentando la violazione delle norme che disciplinano il tentativo e una illogicità di motivazione con riguardo alla negazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità.

Deducono che l'azione si era svolta sotto la costante osservazione di agenti di polizia, che infatti erano intervenuti per arrestare i ladri, per cui doveva riqualificarsi il fatto come furto tentato; inoltre, che l'incertezza sul contenuto del portafoglio avrebbe dovuto indurre i giudici a riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato in ordine alla qualificazione del fatto-reato; inammissibile nel resto.

1. La sentenza impugnata – e ancor meglio quella di primo grado - danno atto che l'azione delittuosa si svolse sotto il costante controllo dell'agente (omissis), il quale ebbe modo di notare – già alla fermata dell'autobus – tre uomini che avevano preso ad "osservare" le persone anziane, per cui, insospettito, salì sull'autobus, insieme ai tre, e ne osservò i movimenti. Notò, così, che i tre, operando in sinergia, sottrassero il portafoglio a (omissis). Egli intervenne prima che i tre lasciassero l'autobus, con la conseguenza che (omissis) lasciò cadere la refurtiva, allorché si vide scoperto.

Si evince, da tanto, che i tre riuscirono a sottrarre il portafoglio, ma non ad impossessarsene, per cui il reato va qualificato come furto tentato (le Sezioni Unite hanno chiarito che il monitoraggio della azione furtiva, esercitato mediante appositi apparati tecnici o dalle forze dell'ordine, con conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che



resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo: Cass., n. 52117 del 17/7/2014).

2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Il mezzo concerne il punto della attenuante del danno di speciale tenuità, che già aveva costituito oggetto di motivo di appello. Ma il gravame era in parte de qua inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi. Infatti, l'appellante si era limitato a disquisire sulla "strutturale compatibilità" fra la circostanza aggravante in questione e la forma tentata del delitto, ovvero ad affermare, aprioristicamente, che il danno era particolarmente tenue, "stante l'oggetto sottratto e i relativi contenuti", senza la benché minima indicazione delle ragioni per cui il danno, in prospettiva di consumazione, sarebbe stato da ritenere "di particolare tenuità" (nessuna indicazione era data intorno al contenuto del portafoglio, ove pur erano contenuti, oltre a documenti vari, la somma - nient'affatto irrisoria - di € 185). All'omesso rilievo da parte della Corte territoriale della inammissibilità del motivo di appello in parola, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pone riparo questa Corte Suprema di Cassazione, d'ufficio, a termini dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. mediante la relativa declaratoria e previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui, anziché dichiarare inammissibile il ridetto motivo di appello, lo ha esaminato, nel merito, respingendolo.

La preclusione scaturente dalla inammissibilità dell'appello in parte de qua comporta la inammissibilità ulteriore del motivo del ricorso per cassazione sul punto della attenuante del danno di speciale tenuità.

3. Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata in ordine alla definizione giuridica del fatto; la qualificazione del reato come delitto tentato; l'annullamento, senza rinvio, della decisione in ordine al rigetto del motivo di appello concernente l'attenuante del danno di speciale tenuità; la declaratoria della inammissibilità del ridetto motivo di gravame; la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena.

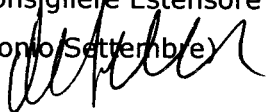
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, in ordine alla definizione giuridica del fatto, che qualifica come delitto tentato, nonché in ordine al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, essendo inammissibile il relativo

motivo di appello. Dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena.

Così deciso il 17/3/2016

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Massimo Vecchio)

